

Pubblicato il 28/01/2022

N. 01025/2022 REG.PROV.COLL.

N. 09125/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9125 del 2020, proposto da Casale Stella Società Agricola a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Lavitola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Costabella n. 23;

contro

Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore; Comune di Spoleto (Pg), in persona del Sindaco pro tempore; Provincia di Perugia, in persona del Presidente pro tempore; Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria; Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa, Terna Rete Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Carbone, Fabio Cintioli, Velia Loria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32;

per l'annullamento

- del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 239/EL-344/297/2019 del 15/10/2019, avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità e apposizione di vincolo preordinato all'esproprio / asservimento, per la realizzazione da parte di Terna S.p.A. dell'opera denominata "Costruzione ed esercizio della variante mista aereo – cavo dell'elettrodotto 150 kV S.E. Villavalle – C.P. Spoleto dall'esistente sostegno n. 65 fino alla C.P. di Spoleto", e relativi allegati;

- dell'avviso di approvazione di tale progetto emesso da Terna Rete Italia S.p.A. con prot. n. P20200048030 del 30/07/2020, pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Spoleto per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 5 agosto 2020; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi, per quanto occorrer possa:

- l'Accordo Programmatico tra la Regione Umbria e Terna, sottoscritto il 30 settembre 2011, "*per lo sviluppo ambientalmente sostenibile della rete elettrica di trasmissione nazionale e la risoluzione delle problematiche territoriali legate a infrastrutture elettriche presenti sul territorio umbro*" e relativi verbali dell'11 maggio 2011 e del 16 settembre 2011;

- l'istanza di Terna S.p.A. del 4 marzo 2014 avente a oggetto la richiesta di avvio del procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione dell'opera in questione;
- la nota prot. n. 002828 dell'11 febbraio 2015, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato l'avvio del procedimento autorizzativo delle opere di che trattasi;
- la nota della Provincia di Perugia del 18 novembre 2015;
- il parere prot. n. 14610 del 25 gennaio 2016 della Regione Umbria;
- l'avviso di Terna Rete Italia S.p.A. del 14.12.2016, avente a oggetto "*Elettrodotto R.T.N. 150 kV S.E. Villavalle – C.P. Spoleto cod. 23603B1 – Completamento potenziamento elettrodotto dal sostegno n. 65 alla C.P. di Spoleto, ricadente nel territorio del comune di Spoleto e in Provincia di Perugia*", inserito nell'albo pretorio del Comune di Spoleto per trenta giorni dal 21 dicembre 2016;
- il Provvedimento Direttoriale DVA-DEC.2018-000009 del 12 gennaio 2018, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha determinato l'esclusione dell'opera di che trattasi dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e il connesso parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2587 del 18.12.2017;
- la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria del 28 giugno 2018;
- le note prot. 348 del 28.1.2016 e n. 4077 del 3.7.2018 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;
- il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi presso la Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 luglio 2018 e tutti i pareri ivi richiamati e/o allegati;
- la nota della Provincia di Perugia dell'11 luglio 2018;

- la nota prot. n. 17886 del 14 settembre 2018, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- la deliberazione n. 1575 del 28 dicembre 2018, con la quale la Giunta della Regione Umbria ha espresso l'intesa di cui all'art. 1 sexies del D.L. n. 239/2003;
- l'atto di accettazione prot. n. P20190062683 del 10 settembre 2019, con il quale Terna S.p.A. ha accettato le determinazioni della sopra menzionata Conferenza di servizi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria e di Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e di Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa e di Terna Rete Italia Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato la Casale Stella Società Agricola a responsabilità limitata, premesso di essere proprietaria di un terreno interessato dalla “*Costruzione ed esercizio della variante mista aereo – cavo dell’elettrodotto 150 kV S.E. Villavalle – C.P. Spoleto dall’esistente sostegno n. 65 fino alla C.P. di Spoleto*”, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, articolando i seguenti motivi: 1) *Violazione*

e/o falsa applicazione dell'art. 1 sexies del D.L. n. 239/2003, conv. in legge dall'art. 1 della l. n. 290/2003. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 13, 14, 52 quater e 52 quinquies del D.P.R. n. 327/2001. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e ss. l. 241/1990 in tema di conferenza di servizi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Carenza di motivazione. Genericità. Illogicità e ingiustizia gravi e manifeste.

Dagli atti non risulta alcun progetto definitivo, in violazione delle disposizioni citate. Non può considerarsi definitivo il progetto allegato all'istanza di avvio del procedimento presentata da Terna S.p.a. in data 4 marzo 2014 ed all'istanza del 15 gennaio 2016 per la verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto non rispetta i requisiti minimi previsti dalla legge né per il progetto definitivo né per il progetto preliminare, avuto riguardo alla mancata indicazione di alternative progettuali;

2) Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 239/2003, conv. in legge dall'art. 1 della l. n. 290/2003. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7-bis, 8, 24, 25 e 27 del D.lgs. n. 152/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 131 del D.lgs. n. 42/2004. Violazione dell'art. 9 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Genericità. Illogicità. Contraddittorietà. Carenza di motivazione.

Il Provvedimento Direttoriale DVA-DEC.2018-000009 del 12 gennaio 2018, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha determinato l'esclusione dell'opera dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), è illegittimo in quanto non ha tenuto in debito conto il vincolo ambientale esistente sull'area interessata.

3) Violazione dei principi generali in tema di partecipazione al procedimento di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 11, 16, 52 bis e 52 ter del d.P.R. n. 327/2001. Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, economicità, efficacia e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui

agli articoli 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Carenza di motivazione. Genericità. Illogicità e ingiustizia gravi e manifeste.

Alla ricorrente non è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, impedendone così la partecipazione. La pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 52 ter D.P.R. n. 327/2001 non può essere considerata quale valida comunicazione di avvio del procedimento, essendovi un numero di destinatari inferiore a cinquanta;

4) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa di cui agli articoli 3 e 97 Cost., nonché 1 e 3 della L. n. 241/90 e s.m.i. Violazione dei principi di economicità, efficacia e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia gravi e manifeste. Difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Genericità. Violazione dell'art. 42 Cost.

Nel progetto preliminare manca l'indicazione di soluzioni alternative. La soluzione progettuale è stata scelta sulla sola base di un accordo di programma, che prevedeva tre ipotesi su base cartografica illeggibile e con dati catastali erronei, ed è l'unica che interferisce con un'area archeologica.

In giudizio si sono costituiti il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.a. e Terna Rete Italia S.p.a., eccependo la tardività del ricorso, contestando nel merito quanto dedotto in ricorso e chiedendone il rigetto.

La ricorrente, Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.a. e Terna Rete Italia S.p.a. hanno depositato memorie e memorie di replica.

All'udienza del 15 dicembre 2021 le parti hanno discusso e la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Le parti resistenti hanno eccepito la tardività del ricorso nella parte in cui è impugnato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 ottobre 2019, deducendo che il termine per l'impugnazione decorrerebbe dalla pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie "Avvisi e concorsi" n. 51 del 26 novembre 2019.

L'eccezione di tardività formulata dalle resistenti è infondata e va rigettata.

Si osserva al riguardo che l'art. 17 comma 2 D.P.R. n. 327/2001 dispone che *"mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione"*; inoltre l'art. 52 ter D.P.R. n. 327/2001, relativo specificamente alla infrastrutture energetiche lineari, quale è quella oggetto di causa, prevede che *"Per le infrastrutture lineari energetiche, qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal presente testo unico e riguardante l'iter per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è effettuato mediante pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla infrastruttura lineare energetica, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dall'opera"*.

Alla luce delle disposizioni citate, il termine per l'impugnazione decorre dagli adempimenti indicati dall'art. 52 ter D.P.R. 327/2001, rispetto ai quali il ricorso è tempestivo, mentre la pubblicazione nel bollettino regionale è strumentale esclusivamente ad integrare l'efficacia del provvedimento.

Ciò trova peraltro conferma nella costante giurisprudenza amministrativa secondo cui *"Ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione dell'approvazione del progetto di*

un'opera pubblica, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, non è sufficiente la mera pubblicazione dell'atto, ma è necessaria la notifica o, almeno, la piena conoscenza dello stesso, quante volte esso abbia effetti specifici e circoscritti all'area da espropriare per l'esecuzione dell'opera e, quindi, sia rivolto a soggetti determinati anche se non esplicitamente nominati? (v. tra le altre Tar Campania – Napoli, sez. V, 24 giugno 2020, n. 2573; Tar Lazio – Roma, sez. II, 8 aprile 2019, n. 4567; Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2018, n. 1532). Nel caso in esame, per espressa previsione normativa, la notificazione trova un equipollente negli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 52 ter DPR 327/2001, norma tassativa alla quale non si può in alcun modo parificare la pubblicazione nel bollettino regionale, strumentale all'integrazione dell'efficacia dell'atto.

3. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto l'assenza di un progetto definitivo, non potendosi intendere tale il progetto allegato all'istanza di avvio del procedimento presentata da Terna S.p.a. in data 4 marzo 2014 ed all'istanza del 15 gennaio 2016 per la verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto non rispetta i requisiti minimi previsti dalla legge né per il progetto definitivo né per il progetto preliminare, avuto riguardo alla mancata indicazione di alternative progettuali.

Il motivo è infondato e va rigettato.

Si osserva al riguardo che la disciplina relativa all'approvazione del progetto concernente una infrastruttura lineare energetica (quale è l'elettrodotto oggetto di causa) è contenuta agli artt. 52 *quater* e 52 *quinquies* D.P.R. n. 327/2001 (tale ultima disposizione si riferisce alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali e richiama l'art. 1 *sexies* l. 239/2003, convertito con modifiche dalla l. 239/2004).

Tali disposizioni prevedono che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico che può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo che evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate

sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia.

La disciplina speciale non prevede, invece, un contenuto specifico del progetto definitivo, dovendosi intendere per tale il progetto specifico risultante all'esito del procedimento di approvazione, comprensivo delle modifiche e delle prescrizioni indicate dai soggetti pubblici e privati coinvolti ed eventualmente recepite dall'amministrazione precedente.

Contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, non può infatti ritenersi applicabile la disciplina del progetto definitivo contenuta nel D.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), nel cui ambito di applicazione non rientra l'opera in esame e che non risulta in alcun modo richiamato dalla disciplina di settore sopra citata.

Nel caso in esame il procedimento è stato peraltro avviato sulla base di un progetto, elaborato da Terna S.p.a. in conformità all'accordo programmatico del 2011 e caratterizzato dalla completezza e specificità, come emerge dalla copiosa documentazione tecnica allegata all'istanza (v. in particolare doc. 4.1 e seguenti prodotti da Terna S.p.a., tra cui relazione tecnica, relazione archeologica, relazione geologica, studio preliminare ambientale, ortofoto, corografia, importo lavori, ecc.).

4. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto l'illegittimità di esclusione dell'opera dalla VIA.

Il motivo è inammissibile.

Si osserva al riguardo che ai sensi dell'art. 40 comma 1 lett. d) *“Il ricorso deve contenere distintamente:...d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso”*.

Nel caso in esame la ricorrente ha censurato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con cui è stata esclusa la sottoposizione del progetto a VIA, deducendo che il provvedimento non ha tenuto conto del vincolo

ambientale esistente sull'area e che l'opera ha un impatto enorme sull'ambiente e richiamando disposizioni e giurisprudenza da cui si desume la necessità di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale ed il paesaggio.

Tali argomentazioni sono tuttavia evidentemente generiche, a fronte della specificità e complessità dell'atto impugnato che prende in considerazione profili ambientali (fauna, flora, suolo, ecc.), paesaggistici, di salute umana, relativi alla zona oggetto di intervento. Nessuna censura viene invece articolata in relazione al contenuto specifico del provvedimento impugnato ed alla relativa motivazione.

5. Con il terzo motivo la ricorrente ha contestato la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento.

Anche tale motivo è infondato e va rigettato.

Si osserva al riguardo che ai sensi dell'art. 11 comma 2 D.P.R. n. 327/2001 *“L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto”*.

Nel caso in esame, come risulta dall'avviso in atti, al momento dell'avvio del procedimento le proprietà (cd. “Ditte”) interessate dall'intervento erano cinquantaquattro, con un numero ancora superiore di proprietari, atteso che molti immobili erano in comproprietà.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, al fine di verificare se i presupposti per l'applicazione del citato art. 11 siano stati soddisfatti, occorre avere riguardo al momento di avvio del procedimento ed ai soggetti in quel frangente potenzialmente interessati dagli effetti dell'eventuale provvedimento; la circostanza

che all'esito del procedimento si riduca il numero di soggetti direttamente interessati dal provvedimento è un'evenienza tutt'altro che anomala e può essere proprio la conseguenza del contraddittorio procedimentale, cui la comunicazione di avvio del procedimento è strumentale.

A ciò si aggiunga, peraltro, che nel caso in esame il requisito risulta soddisfatto anche all'esito del procedimento: come emerge dalla documentazione in atti (v. avviso di approvazione del progetto definitivo, all. 22 bis di Terna S.p.a.) i destinatari del provvedimento sono comunque in numero superiore a cinquanta. Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, per destinatario non può intendersi la proprietà (cd. ditta), bensì i singoli proprietari o comproprietari, persone fisiche o giuridiche, legittimati ad intervenire anche singolarmente nel procedimento, come peraltro desumibile dal tenore letterale dell'art. 7 l. 241/1990, che fa riferimento ai “*soggetti*” nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire.

6. Con il quarto motivo la ricorrente contesta la mancata valutazione di alternative progettuali che assicurino un migliore soddisfacimento degli interessi pubblici ed un minore sacrificio degli interessi privati coinvolti. In particolare, a sostegno dell'assunto, la ricorrente ha prodotto una consulenza tecnica di parte che esamina tre possibili soluzioni progettuali, evidenziando che quella che determina un minore impatto ambientale e paesaggistico non è quella prescelta dall'amministrazione.

Anche tale ultimo motivo è infondato e va rigettato.

Si osserva al riguardo che secondo la costante giurisprudenza amministrativa “*La scelta relativa alla localizzazione di un'opera pubblica è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, con le sole eccezioni della illogicità, del travisamento e della contraddittorietà, anche se l'amministrazione è tenuta a dare conto, nella relativa determinazione, dell'avvenuta valutazione e considerazione di tutti gli interessi coinvolti e, segnatamente, di quelli sacrificati e,*

sotto il profilo dell'adeguato apprezzamento delle posizioni interessate dall'ubicazione dell'opera, le delibere che ne approvano il progetto risultano sicuramente sindacabili; inoltre la p.a. non è tenuta a fornire al riguardo le specifiche ragioni della scelta di un luogo piuttosto che di un altro, rimanendo inibita al sindacato giurisdizionale sull'eccesso di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione di interessi in conflitto alla valutazione che di essi sia stata già compiuta dall'organo competente, in quanto profilo attinente alla discrezionalità tecnica e, quindi, al merito dell'azione amministrativa” (v. Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2015, n. 2094; v. più di recente Tar Piemonte, sez. I, 18 agosto 2021, n. 819; Tar Campania - Napoli, sez. I, 27 agosto 2020, n. 3663).

Ciò premesso, il tratto di elettrodotto oggetto di causa sostituisce un tracciato oramai vetusto, che transita vicino alle civili abitazioni di Spoleto ed è inidoneo alla potenziale capacità di altro tratto di elettrodotto già ricostruito. La localizzazione dell'opera e le modalità di realizzazione (prevalentemente via aerea, con l'ultima parte interrata) costituiscono l'esito del confronto tra enti pubblici, concluso con l'accordo programmatico del 30 settembre 2011, nel quale sono state prese in considerazione tre possibili soluzioni: soluzione A), potenziamento della linea esistente tramite innalzamento dell'altezza dei tralicci; soluzione B), spostamento del tracciato esistente verso ovest (Collerisana); soluzione C), spostamento del tracciato esistente ancora più a ovest rispetto a quello di cui al punto B).

La scelta del tracciato C) è stata effettuata sulla base di ragioni tecniche ed ambientali, come dichiarato nell'accordo ed evidenziato altresì nella relazione tecnica di Terna S.p.a. allegata all'istanza di avvio del procedimento e nei relativi allegati.

In particolare nella relazione tecnica illustrativa si specifica: “Il tracciato è stato studiato in armonia con quanto dettato dall'art.121 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e risulta armonizzato a quanto dettato dall'art. 121 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, comparando le esigenze della pubblica utilità delle opere con gli interessi pubblici e

privati coinvolti cercando in particolare di: contenere per quanto possibile la lunghezza del tracciato per occupare la minor porzione possibile di territorio; minimizzare l'interferenza con le zone di pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico e archeologico; recare minor sacrificio possibile alle proprietà interessate, avendo cura di vagliare le situazioni esistenti sui fondi da asservire rispetto anche alle condizioni dei terreni limitrofi; evitare, per quanto possibile, l'interessamento di aree urbanizzate o di sviluppo urbanistico; assicurare la continuità del servizio, la sicurezza e l'affidabilità della Rete di Trasmissione Nazionale; permettere il regolare esercizio e manutenzione dell'elettrodotto". E ancora, con riferimento alla scelta del tracciato, è stato evidenziato: "Il nuovo tracciato aereo in progetto, abbandona totalmente quello esistente ed attualmente interferente con l'abitato ad ovest di Spoleto. Interessa aree totalmente agricole e scarsamente antropizzate in direzione nord-ovest, affianca all'altezza dei sostegni 72 e 73 una cava di inerti per poi deviare decisamente verso Nord-Est correndo parallela alla tratta ferroviaria Spoleto-Terni ed esterna all'abitato della località S. Nicolò. Tra i sostegni 77 e 83 interessa sempre terreni agricoli con ulivi ed essenze varie. Da questo punto in poi e fino all'interno della C.P di Spoleto, mediante l'infissione di un sostegno speciale per il passaggio aereo/cavo, viene realizzato il tratto in cavo che risolve tutte le possibili interferenze con l'edificato adiacente la Cabina Primaria (lato Via Benedetto Croce)".

Come risulta evidente, quindi, è stato prescelto il tracciato che si allontana maggiormente dal centro abitato, in modo da evitare il più possibile l'interferenza con le aree urbanizzate, le attività umane e la salute pubblica.

La soluzione prescelta ha peraltro tenuto conto anche dei profili paesaggistico – ambientali. Ed infatti nello studio preliminare ambientale in atti si legge: "sebbene la variante in progetto abbia uno sviluppo in lunghezza di 1900 m circa in più rispetto alla situazione attuale, l'opera risulterà, di fatto, meno visibile e percettibile

di quanto non lo sia ora, semplicemente per il fatto che adesso la linea ha un andamento rettilineo che taglia il territorio in senso longitudinale da nord a sud attraversando aree più o meno densamente urbanizzate, strade ad elevato traffico veicolare e con sostegni in molti casi localizzati in posizione molto ravvicinata ad abitazioni, con inevitabili ripercussioni negative sul paesaggio, sull'appetibilità dell'area nonché sul valore economico delle stesse. Il nuovo tracciato prevedrà infatti il posizionamento dei sostegni in località agricole o collinari, in un territorio, quindi, in cui saranno sfruttati per l'abbattimento dell'impatto visivo i rilievi collinari, la morfologia del territorio e la presenza di barriere naturali quali alberature ad alto fusto e simili e i sostegni saranno visibili, come già scritto, solamente dai punti maggiormente panoramici e, solo in piccole porzioni di tracciato" (pag. 115 e 116). Nelle conclusioni del medesimo studio si evidenzia ancora: "la progettazione di questo elettrodotto oltre ad apportare fondamentali benefici di tipo tecnologico, si è basata sul principio di non alterare e non creare squilibri in un ambiente ed in un paesaggio in cui le attività antropiche sono sostanzialmente ben integrate con il territorio. Si è cercato di salvaguardare le zone di maggiore tutela paesistica mantenendosi in posizione perimetrale rispetto alle aree boscate, allontanandosi da quelle caratterizzate da maggiore densità abitativa e ad elevato traffico veicolare; inoltre non si produrranno effetti negativi permanenti sull'ambiente, sul paesaggio circostante o sugli ecosistemi (vegetazione, flora e fauna) in quanto non saranno turbate o invase, in maniera irreversibile aree intatte dal punto di vista naturalistico. Per quanto riguarda, infine, l'impatto sulla matrice paesaggio, possiamo affermare che la presenza di schermi naturali rappresentati dalla morfologia del territorio e dalla presenza di barriere vegetazionali renderanno sostanzialmente poco visibile il nuovo tracciato, saranno infatti abbandonate le zone maggiormente pianeggianti, in grado di rendere visibile la linea, dai punti

maggiormente panoramici (ad es. SS Flaminia), quasi nella sua interezza (dal Sost. 65 alla CP Spoleto)” (pag. 118 e 119).

Da quanto esposto emerge quindi che il tracciato C), più lontano dal centro abitato e che costeggia le zone collinari e boschive, ha una minore incidenza sul paesaggio in quanto i tralicci, ancorché siano in numero superiore rispetto alle soluzioni alternative escluse, sono in gran parte mascherati dalle aree alberate.

Ciò emerge chiaramente anche dalla consulenza tecnica di parte, prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie deduzioni. Ed infatti, dalla tabella a pag. 28 della relazione si evince che la soluzione C) (scelta dalla amministrazione) comporta un impatto sulla componente paesaggio bellezze panoramiche ben minore rispetto a quello della soluzione B), propugnata nelle conclusioni dal consulente di parte come alternativa migliore rispetto a quella individuata dall'amministrazione (1,7 km a fronte di 0,3 km). La circostanza che la soluzione C) comporti un maggiore impatto sulla componente paesaggio aree boschive non rende illogica, irragionevole o immotivata la scelta dell'amministrazione, atteso che la collocazione dei tralicci in zona più prossima alle aree boschive è proprio lo strumento che consente di salvaguardare la componente panoramica nella zona pianeggiante, che è ritenuta prevalente in considerazione degli usi del territorio e della sua marcata vocazione turistica.

A ciò si aggiunga che dagli atti emerge altresì la assoluta non convenienza dell'interramento del tracciato, proposta da ultimo dal Comune di Spoleto (comunque non costituito in giudizio) per evitare ogni incidenza sul paesaggio: si tratterebbe, infatti, di una soluzione estremamente costosa con rilevanti difficoltà di manutenzione, come evidenziato anche dal consulente di parte ricorrente, che non la individua infatti come soluzione preferibile.

Infine, anche con riferimento all'incidenza sugli interessi privati ed al rispetto del principio di proporzionalità, la scelta dell'amministrazione appare congrua in

quanto, come sopra esposto, il tracciato, allontanandosi sensibilmente dal centro abitato e collocandosi al margine dell'area pianeggiante, interessa aree agricole e poco antropizzate.

Sulla base delle precedenti considerazioni, la scelta dell'amministrazione può conclusivamente ritenersi logica, ragionevole e motivata, alla luce di tutti gli interessi coinvolti, e la censura di parte ricorrente va pertanto rigettata.

7. In base al principio della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento, in favore delle altre parti costituite, della somma complessiva di euro 2.500, a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle resistenti della somma complessiva di euro 2.500,00 a titolo di spese processuali, oltre accessori di legge.

Si comunichi alle parti a cura della segreteria.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Chiara Cavallari, Referendario

Dalila Satullo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Dalila Satullo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO

